

SENTENZA N.° _____

SENT. N.° _____
R. G. _____
CRON. _____
REP. _____

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Lidia CHIERCHIA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (iscritta al N. 71402 del R. G. dal 2017 riservata all'udienza del 23/11/2020)

TRA

_____ nato a Pozzuoli (NA) il _____ ed ivi residente alla Via Centro
_____, C.F. _____, eletto domicilio in Napoli alla
piazza G. Boylo, 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea GAUDINO, (C.F.
GDNNDR73C17F839K), che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto
di citazione;

- ATTORE -

E

_____ nata a _____ (NA) il _____
nella qualità di tutore del Sig. _____ nato a Napoli il _____ C.F.
_____, entrambi residenti in Napoli al _____
_____ ed elettive domicili in Napoli al Corso San Giovanni a Peducello, 486,
presso lo studio dell'Avv. Carmela BIONARDO, (C.F. BNTCML74M411259N), che
li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario.

- INTERVENTRICE VOLONTARIA -

NONCHE'

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A., (già denominata "Enel Servizio
Elettrico S.p.A.") C.F. (C.F. 096333951000), con sede in Roma, al Viale Regina
Margherita, 125, in persona del suo legale rapp.te p.t. eletto domiciliata in Napoli, al
Centro Direzionale, Isola B/I, presso lo studio dell'Avv. _____,
_____ che la rappresenta e difende giusta procura generale alle-
liti per Napoli Nicola Atlante di Roma del 07/02/2017, rep. 53730, racc. 26904.

- CONVENUTA -

Conclusioni come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CHIERCHIA
Lidia
Dott.ssa

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante [REDACTED], esponeva di essere già cliente Enel Energia S.p.A. da oltre 40 anni, nel mese di Marzo 2015 richiedeva lo "switch" (procedura di passaggio ad altro fornitore) da Enel Energia S.p.A. in favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A. (servizio di maggior tutela), come si evinceva dal contratto inoltrato al fornitore in data 31/03/2015; che il passaggio ad Enel Servizio Elettrico S.p.A. si era perfezionata in data 01/06/2015, quindi in regola con le tempistiche richieste dalla normativa del settore; che successivamente non aveva ricevuto alcuna fattura per la fornitura di energia elettrica al proprio domicilio, tant'è che più volte aveva effettuato reclamo telefonico al servizio call center di Enel Servizio Elettrico S.p.A., ma gli operatori non riuscivano a dare alcuna plausibile motivazione in merito alla mancata ricezione delle fatture; che in data 04/04/2016 Enel Servizio Elettrico S.p.A. aveva disattivato inopinatamente la fornitura di energia elettrica presso il domicilio dello stesso; che aveva provveduto a contattare immediatamente il servizio clienti dell'odierna convenuta ed in quella circostanza veniva riferito che la fornitura di energia elettrica era stata disattivata a causa di una morosità complessiva di € 532,69, derivanti dalla fattura n. 630577001818821 del 16/01/2016 di € 476,59, e n. 630577001818822 del 05/03/2016 di € 56,10; che venuto in possesso delle fatture, si era ravveduto che le stesse riportavano un indirizzo errato, ovvero G. Potzio, senza alcun numero civico, mentre il domicilio era [REDACTED]; che all'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente correttamente aveva riportato il suo indirizzo all'interno dell'apposita modulistica predisposta dall'odierna convenuta; che per la riattivazione della fornitura aveva effettuato il pagamento delle fatture in data 06/04/2016 e in data 02/05/2016; che prima a mezzo fax in data 05/04/16 e poi in data 06/04/2016 a mezzo raccomandata, aveva inoltrato formale reclamo nel quale richiedeva il risarcimento del danno per l'errata disattivazione della fornitura di energia elettrica; che in riscontro ai reclami inoltrati l'odierna convenuta aveva confermato l'errore nell'instestazione delle fatture.

Tanto premesso, con il predetto atto, l'istante chiedeva, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per i danni subiti, in seguito all'improvviso distacco della fornitura di energia elettrica in uso presso la sua abitazione e per lo effetto condannare la stessa, al risarcimento dei danni, in suo favore, nella misura di € 1.000,00, di cui € 65,07 a titolo di rimborso per le spese erroneamente addebitate ed incassate come ammesso da controparte, ed € 934,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per 3 giorni di errata disattivazione


SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
Cassa di Roma, Chiavari

della fornitura o nella misura che si terrà di giustizia ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 114 c.p.c. e anche da liquidarsi in via equitativa il tutto nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito o in subordine a qualunque altro titolo di responsabilità, vinte le spese di lite.

All'udienza di comparizione si costituiva la convenuta ENEL Energia S.p.A., impugnava la domanda perché inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto, e in diritto, vinte le spese.

Inoltre spiegava intervento volontario la Sig.ra [REDACTED], nella qualità di tutrice di [REDACTED] che facendo proprie tutte le deduzioni in fatto di cui alla domanda principale e nel premettere che [REDACTED], figlio dell'istante convivente, è portatore di handicap (invalido al 100%), esponeva che lo stesso aveva subito una serie di danni in quanto legato nella sua quotidianità ad una serie di abitudini manicheali, che in caso di interruzione lo avevano portato a vivere uno stato di disagio e patimenti.

Tanto premesso, l'istante [REDACTED], nella qualità, chiedeva il risarcimento danni non patrimoniali patiti da [REDACTED], a seguito della mancata fornitura di energia elettrica, quantificata nella somma di € 1.000,00 o in quella misura maggiore o minore che il giudice dovesse ritenere equa, vinte le spese di lite.

Ammissa prova per testi, prodotta documentazione e, sulle rassegnate conclusioni la causa veniva riservata a sentenza all'udienza del 23/11/2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella fattispecie ora allo scrutinio di questo giudice, l'attore agisce per la ripetizione della somma di € 65,07 da lui pagata al fine di poter ripristinare l'adempimento della corrente in Napoli al Conto [REDACTED] e consentirgli, di poter usufruire di tutti i servizi elettrici necessari alla propria salute e a quella di [REDACTED], figlio dell'istante convivente, è portatore di handicap (invalido al 100%), che aveva subito una serie di danni in quanto legato nella sua quotidianità ad una serie di abitudini manicheali, che in caso di interruzione lo avevano portato a vivere uno stato di disagio; intervento nel presente giudizio, attesa l'esclusiva responsabilità del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. a seguito dell'improvviso distacco della fornitura di energia elettrica in uso presso la sua abitazione; nonché la somma di € 934,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per 3 giorni di errata disattivazione della fornitura o nella misura che si terrà di giustizia ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 114 c.p.c.

GIUDICE DI PACE
D. Sc. [REDACTED]

e anche da liquidarsi in via equitativa o per l'interventore [redacted] Il danno non patrimoniale per il disagio patito.

Invero l'istante ha dedotto che le fatture riportavano un indirizzo errato, ovvero G. Poizio, senza alcun numero civico, mentre il domicilio era [redacted].

Orbene esaminando la documentazione depositata in atti dall'istante si evince che dal contratto sottoscritto in data 31/03/2015, veniva indicato come indirizzo [redacted] Napoli, mentre le fatture indicano un indirizzo incompleto di numero civico e, pertanto, non recapitate all'utente. Inoltre la convenuta ENEL Energia S.p.A., ha ammesso con comunicazione del 09/03/2016 che, effettuate le dovute verifiche nei loro sistemi informativi, avevano riscontrato quanto segnalato dall'istante in ordine all'indirizzo incompleto e, quindi, al mancato recapito delle fatture emesse.

Anche il teste escluso ha dichiarato: "... (...)... era verso il mese di marzo dell'anno 2015 quando mio suocero decise di passare, per fornitura di energia elettrica, da Enel Energia ad Enel Servizio Elettrico. Dopo il perfezionamento del passaggio mio suocero si rese conto che non arrivavano le fatture, pertanto da lui che lo contattammo il servizio clienti Enel Servizio Elettrico per avere spiegazioni, e ci veniva comunicato che le fatture sarebbero arrivate. Nonostante i ripetuti solleciti però queste fatture non sono pervenute. Preciso che verso il mese di Aprile dell'anno 2016, improvvisamente ci fu un annunciamiento consistente della fornitura infatti si accendeva una al massimo luci con potenza ridotta mentre il resto dell'abitazione era disservita come per esempio il frigorifero (...)... ricordo di aver contattato nuovamente il servizio clienti ma non sapevano darmi una spiegazione. Contattato anche il giorno successivo, scoprimmo che la mancata erogazione dell'Energia Elettrica era dovuta a morosità. Pertanto aiutati dagli operatori attraverso il sito Enel Servizio Elettrico, siamo riusciti a poter visionare le fatture che risultavano morose e abbiamo scoperto che l'indirizzo, riportato su di esse, non conteneva il numero civico, ed è per questo motivo che non ci pervenivano. Preciso che controllammo i dati indicati nel contratto, dove era indicato il numero civico. Preciso che il disservizio è durato circa una settimana con disagi principalmente per il figlio del Sig. [redacted], che è portatore di handicap al 100% e che pertanto ha delle sue abitudini costanti come vedere la televisione, giocare con i videogiochi, attività che ripete costantemente. Preciso che sono stata costretta a portarlo a casa mia in quanto nel momento in cui viene interrotta la sua routine inizia ad avere reazioni un

ENEL
Servizio Clienti
02 47 47 47 47

po' nervosa. Preciso che dopo il secondo giorno anche i miei suoceri si sono trasferiti da me. Preciso che gli stessi sono stati costretti a buttarle le cose presenti nel frigo e nel congelatore che hanno in casa. Preciso che tale depotenziamento e quindi la mancanza di corrente elettrica non è stata in alcun modo preavvisata con alcuna lettera".

Per un più agevole approccio al *thema decidendum*, occorre rilevare che il contratto di cui parliamo è un contratto di somministrazione, su cui trovano applicazione, gli artt. 1559 e ss. c.c.

La somministrazione è definita dall' art. 1559 c.c. come il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1464 c.c.) o che se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (art. 1565).

Nel caso di specie, parliamo dunque di inadempimento contrattuale. L'inadempimento contrattuale può essere fonte di risarcimento sia del danno patrimoniale, che non patrimoniale.

Va osservato che il danno patrimoniale è dato dalle conseguenze di tipo economico in capo al danneggiato, mentre il danno non patrimoniale, quando non trovano applicazione previsioni di legge che lo prevedano espressamente, può essere riconosciuto se ha comportato la lesione di diritti inviolabili della persona (Cass. n. 26972/2008).

In caso di distacco illegittimo, come nel caso di specie, entrambi le voci di danno possono e dunque debbono essere accertate ed eventualmente risarcite.

In ordine al danno patrimoniale va certamente riconosciuto all'istante la restituzione della somma di € 65,07 a titolo di rimborso per le spese erroneamente addebitate ed incassate come ammesso da controparte;

In ordine al danno non patrimoniale, l'obbligo di risarcire il danno all'utente viene meno soltanto a fronte della prova che l'inadempimento è derivato da causa non imputabile al somministrante o che è dovuto ad "ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento". Nel caso in esame non essendo stata fornita tale prova, va ritenuto



dimostrata la colpa e la negligenza della Società fornitrice nell'aver depotenziato la fornitura da parte dell'utente e, dunque, la sospensione del servizio può essere ritenuta quale inadempimento "grave", tenuto anche conto della facilità nel reperire i dati per la società e dunque di poter verificare i pagamenti.

Nel caso che ci occupa, l'istante e l'intervenitore hanno chiesto la condanna della convenuta, anche al pagamento del risarcimento dei danni non patrimoniali, causati per l'illegittimo comportamento tenuto e per la palese violazione delle norme di correttezza e buona fede a cui erano tenuti nella conclusione e nell'adempimento del contratto.

Il risarcimento dei danni, secondo i principi generali, può essere riconosciuto in tutti quei casi in cui sussistano le seguenti condizioni: ingiustizia del danno secondo i parametri dell'art. 2043 c.c.; nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza tra il fatto illecito e la conseguenza dannosa; consequenzialità temporale tra comportamento lesivo e danno. (cfr. Trib. Milano 21/10/1999).

Tutte queste condizioni possono essere ravvisate nel caso di specie che, incidendo sull'esplicazione delle normali attività commesse, non solo con i rapporti lavorativi, ma anche sociali e familiari, può essere ricondotto sia al danno alla vita di relazione che al danno alla serenità familiare.

Dalla nuova sistemazione giurisprudenziale deriva che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella perturbato dell'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all'integrità fisica e psichica coperto dalla garanzia dell'art. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).

Nella fattispecie in esame ritiene il Giudicante in concreto sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno esistenziale (rientrante nella categoria unitaria del danno non patrimoniale) eglonato alla parte attrice. Il testo oscure ha dichiarato "il disservizio è durato circa una settimana con disagi principalmente per il figlio del Sig. ████████ che è portatore di handicap al 100% e che pertanto ha delle sue abitudini costanti come vedere la televisione, giocare con i videogiochi, attività che ripete costantemente. Preciso che sono stata costretta a portarlo a casa mia in quanto nel momento in cui

DESSA LUIGIA CARACALÀ

vieno interrotta la sua routine inizia ad avere reazioni un po' nervose. Preciso che dopo il secondo giorno anche i miei suoceri si sono trasferiti da me....".

Nella fattispecie che ci occupa è evidente, oltre l'inadempimento contrattuale della convenuta anche la violazione di posizioni tutelate dall'ordinamento.

Nel caso in esame, il fatto della illegittimità del comportamento della convenuta, dell'ansia o dei disagi provati dall'attore e dall'intervenitrice, per la impossibilità di fruire dell'energia elettrica nella propria abitazione, consente di risalire al fatto ulteriore dell'indubbio peggioramento della qualità dell'esistenza.

Il riconoscimento della persona umana, infatti, si sostanzia anche attraverso il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in dati momenti della sua vita e che, giustamente, trovano tutela nell'ampio dettato del richiamato art. 2 della Costituzione.

Ritiene questo giudice che il danno non patrimoniale sofferto dagli attori (nella sua valutazione unitaria) per il disagio, la frustrazione e lo stress derivato dalla mancata fruizione del servizio di fornitura di energia elettrica per la durata di tre giorni, vada quantificato complessivamente ed equitativamente nella misura di euro 600,00.

In definitiva deve affermarsi la responsabilità della società convenuta che ha violato il principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale, integrando la violazione sia dell'art. 1175 c.c. che della legge 28/98 posta a tutela del consumatore e comportando, per lo stesso, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che può essere quantificato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di € 300,00 a favore di [redacted] ed € 300,00 a favore di [redacted].

Le somme così liquidate vanno maggiorate degli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico della società convenuta, come da dispositivo e secondo il decisum a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente, pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted], nella qualità di tutore del Sig. [redacted] nei confronti di ENEL Energia S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- 1) accoglie la domanda attrice e dell'intervenitrice e per l'effetto condanna la convenuta ENEL Energia S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., alla

J. di 8 - [redacted] R.G.

GRUPPO
D'ESPERTI
[redacted]

restituzione in favore dell'istante [redacted] della somma di € 65,07, a titolo di rimborso per le spese erroneamente addebitate, nonché al pagamento della somma di € 300,00, a titolo di danno non patrimoniale e a favore di [redacted] € 300,00, a titolo di danno non patrimoniale. Le somme così liquidate vanno maggiorate degli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

- 2) condanna, la convenuta ENEL Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 450,00 di cui € 50,00 per spese e € 400,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA a favore dell'Avv. Andrea GAUDINO antistatario, nonché a favore dell'Avv. Carmela BUONAIUTO antistatario in complessivi € 450,00 di cui € 50,00 per spese e € 400,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, 11/03/2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 MAR 2021

OOO

Avv. Carmela Buonavita
CANCELLERIA



GIUDICE DI PACE
D.ssa Lidia Chiarotola